

Clicca sugli argomenti per raggiungere il contenuto desiderato



| | |
|--|----------|
| FILIERE AGRICOLE, CREDITI D'IMPOSTA SETTORE FRUMENTO E COMPARTO BOVINI... | 2 |
| DATE CORSO PATENTINI FITOSANITARI (NUOVI E RINNOVI) | 3 |
| AGEVOLAZIONI FISCALI PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA | 3 |
| VERSO LA QUINTA EDIZIONE DELLA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE | 4 |
| FONDO INNOVAZIONE AGRICOLTURA: ISMEA ANNUNCIA L'AUMENTO DELLE RISORSE . | 4 |
| POLIZZE ASSICURATIVE AGRICOLE E ZOOTECNICHE: PROROGA AL 30/09/2025 | 5 |



**Professional
Partner
2024**



REDATTO DA:

Dott.ssa Monica Facchetti - Direttore
Dott. Andrea Leali - Responsabile Area tecnica

TUTORIAL A CURA DI:

Nicoletta Ferri

CIRCOLARE SETTIMANALE - COMISAG Informa

Montichiari, 12 settembre 2025

FILIERE AGRICOLE, OBIETTIVO CREDITI D'IMPOSTA PER IL SETTORE FRUMENTO E IL COMPARTO BOVINI

Nuovi crediti di imposta per le filiere agricole. Il Consiglio dei ministri ha varato lo scorso 24 luglio il disegno di legge a titolo «Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo», denominato anche «Coltivialia», che dovrà essere esaminato dal Parlamento. Tra le numerose misure contenute, gli articoli 2 e 3 prevedono misure la filiera del frumento e per la filiera del comparto bovino.

Per quanto riguarda l'agevolazione introdotta per il **settore del frumento**, questa prevede che alle imprese attive nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, che sottoscrivono a partire dal 2026 un nuovo contratto di filiera con imprese attive nella produzione di frumento di origine italiana, spetti, a determinate condizioni, un credito di imposta parametrato agli investimenti effettuati.

In particolare, per poter beneficiare del credito di imposta è necessario che:

- il contratto di filiera sottoscritto tra le aziende di produzione e di trasformazione preveda una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
- l'accordo deve definire l'indicazione del prezzo di fornitura del frumento o le modalità stabilite per la sua determinazione;
- l'accordo preveda la pianificazione delle quantità e le tempistiche del prodotto primario;
- l'accordo deve definire i meccanismi di condivisione del rischio e di valorizzazione della produzione agricola;
- l'accordo deve prevedere l'impegno congiunto delle imprese partecipanti in termini di standard qualitativi e rispetto dei principi di sostenibilità.

Nel rispetto di quanto sopra indicato, alle imprese di trasformazione spetta un credito di imposta per gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2026 e il 15 novembre 2026** in macchinari impianti e attrezzature nuovi, anche se acquisiti in leasing, destinati al miglioramento qualitativo e alle attività di ricerca connesse. Il credito, che non è tassato e può essere utilizzato solo in compensazione, spetta nella misura del 20% nel caso di contratti di filiera triennali, del 30% se il contratto è quadriennale e infine del 40% in caso di contratti quinquennali.

Per quanto invece riguarda il comparto dei **bovini da carne**, al fine di rafforzare la sovranità alimentare e ridurre la dipendenza dall'acquisto di capi dall'estero, l'articolo 3 del disegno di legge introduce un contributo a favore degli imprenditori agricoli, singoli o associati, che abbiano sottoscritto un contratto di filiera per la produzione di carne bovina che includa, oltre alla fase di allevamento, anche un'altra fase della filiera.

A questi allevatori spetta un contributo per investimenti relativi all'acquisto manze o all'allevamento di bovini da riproduzione, per almeno 24 mesi, iscritti in programmi genetici di selezione con orientamento alla carne o alla duplice attitudine carne-latte.

Spettano, inoltre, contributi per investimenti finalizzati alla produzione di vitelli che rispettino determinati parametri, allo svezzamento e accrescimento dei vitelli che rimangano in stalla almeno sei mesi e infine all'accrescimento dei bovini fino a 500kg a condizione che rimangano in stalla almeno 12 mesi.

Entrambi i crediti di imposta sono subordinati alla pubblicazione dei rispettivi decreti ministeriali attuativi.

DATE CORSO PATENTINI FITOSANITARI (NUOVI E RINNOVI)

Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari che hanno la necessità di rinnovare o chiedere il rilascio del nuovo patentino indispensabile per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, possono fin da ora contattare la **COOPERATIVA COMAB** al numero **030 998 1302** per iscriversi.

Di seguito le date dei corsi per il RINNOVO che si terranno presso la sede della Cooperativa Comab saranno le seguenti:

- **1° CORSO RINNOVO UTILIZZATORE PROFESSIONALE DAL 20 AL 22 OTTOBRE (8:30 – 12:30)**
- **2° CORSO RINNOVO UTILIZZATORE PROFESSIONALE DAL 10 AL 12 NOVEMBRE (8:30 – 12:30)**

AGEVOLAZIONI FISCALI PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA: LA CASSAZIONE RIBADISCE I PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO

Con l'Ordinanza n. 19893 del 17 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina nei trasferimenti di fondi rustici a scopo di arrotondamento o accorpamento. La Suprema Corte ha precisato che la nozione di fondo rustico comprende anche i fabbricati rurali aventi carattere pertinenziale e che la qualifica di coltivatore diretto può desumersi dalla dichiarazione resa nell'atto di compravendita, accompagnata dalle certificazioni prescritte. Non è poi richiesta l'esclusività dell'attività agricola, purché il contribuente e la famiglia garantiscano almeno un terzo della forza lavoro necessaria alla coltivazione.

La questione sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione riguarda una contribuente che ha impugnato un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate, con il quale erano state rideterminate le imposte di registro ed ipocatastali relative all'acquisto di due fondi coltivati a frutteto e di un fabbricato rurale in vigenza della Legge 604 del 1954.

In sede d'atto, la contribuente aveva infatti invocato l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina, sostenendo che l'operazione era finalizzata ad arrotondare le proprietà coltivate già possedute.

In relazione alla nozione di fondo rustico, la Cassazione ha innanzitutto sottolineato come nella stessa siano ricompresi non solo i terreni agricoli ma anche le relative pertinenze, tra cui i fabbricati rurali, a condizione che gli stessi siano funzionali all'esercizio dell'attività agricola.

Infatti, in materia di agevolazioni tributarie, l'art. 1, Legge n. 604/1954, richiamata dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 99/2004, prescrive che i fabbricati rurali, inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina, debbano possedere la caratteristica della "rusticità", requisito la cui sussistenza deve essere verificata in concreto dal giudice tributario, senza che a tal fine sia necessaria un'apposita classificazione catastale.

Con riguardo alla valutazione della sussistenza della qualifica di coltivatore diretto, la Suprema Corte ha poi riaffermato che l'estensione dei terreni posseduti dal contribuente che invoca il beneficio connesso alla piccola proprietà contadina deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell'acquisto, ossia nel momento in cui si cristallizzano i requisiti soggettivi e oggettivi su cui si fonda il beneficio fiscale.

Relativamente alla dichiarazione di coltivatore diretto, la Suprema Corte ha evidenziato che al fine di beneficiare delle agevolazioni tributarie accordate dall'art. 9, comma 2, D.P.R. n. 601/1973, ai trasferimenti di fondi rustici nei territori montani, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, è sufficiente la dichiarazione resa dall'acquirente nell'atto notarile, accompagnata dalle prescritte certificazioni, senza che incomba sul contribuente alcuno specifico onere probatorio ulteriore (fatta salva la possibilità dell'Amministrazione finanziaria di contestare la veridicità di tale dichiarazione.)

In buona sostanza, la qualifica di coltivatore diretto non è esclusa da attività economiche ulteriori o da dimensioni aziendali medio-grandi. È sufficiente che il contribuente, e la sua famiglia, partecipi(no) abitualmente e direttamente alla coltivazione, garantendo almeno un terzo del fabbisogno lavorativo del fondo. Indicatori economici come il volume d'affari IVA non possono di per sé negare tale qualifica.

VERSO LA QUINTA EDIZIONE DELLA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

La rottamazione-quinquies, prevista dal Disegno di legge n. 1375/2025 e attesa nella “Legge di Bilancio 2026”, riguarda i carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023. L’istituto prevede l’annullamento di sanzioni, interessi e aggio, con pagamento fino a 120 rate mensili e decadenza dopo otto rate non versate. Sono allo studio criteri di accesso più restrittivi, quali l’esclusione dei contribuenti decaduti dalle precedenti definizioni e una valutazione rafforzata della capacità contributiva.

La quinta edizione della c.d. “rottamazione delle cartelle”, oggetto del Disegno di legge n. 1375/2025 depositato al Senato, potrebbe trovare spazio nell’ambito della “Legge di Bilancio 2026”.

Secondo le prime anticipazioni, la misura dovrebbe riguardare i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2023, con la possibilità di dilazionare il debito fiscale fino ad un massimo di 10 anni, pari a 120 rate mensili.

Come nelle precedenti edizioni, verrebbero azzerati sanzioni, interessi e aggio (ove applicato), mentre la decadenza dai benefici scatterebbe soltanto in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.

Si tratta, dunque, di un approccio apparentemente più flessibile rispetto al passato, volto ad ampliare la platea dei contribuenti che possono effettivamente portare a termine il percorso di regolarizzazione.

Il Legislatore sembra intenzionato a introdurre criteri più selettivi per garantire che la nuova rottamazione-quinquies sia destinata principalmente a chi si trova in effettive difficoltà economiche, evitando abusi.

In questa direzione, si discute se escludere dal beneficio coloro che siano decaduti dalle precedenti rottamazioni dopo aver versato solo la prima rata, oppure se rendere più stringente la valutazione della capacità contributiva.

Un altro nodo riguarda la possibile reintroduzione dell’obbligo di versare subito il 20% del debito complessivo. Nelle versioni precedenti tale vincolo si è rivelato un ostacolo per molti contribuenti, e per questo la nuova impostazione, che appare più vicina alla disciplina della rateazione ordinaria recentemente riformata, potrebbe non riproporlo.

FONDO INNOVAZIONE AGRICOLTURA: ISMEA ANNUNCIA L’AUMENTO DELLE RISORSE

Con un comunicato diffuso lo scorso 2 settembre 2025, ISMEA ha reso noto che il D.L. n. 95/2025 ha incrementato di 47 milioni di euro il “Fondo per l’innovazione in agricoltura”. La dotazione complessiva del fondo sale così a 222 milioni di euro, cui potranno sommarsi eventuali risorse residue del bando 2023.

Il rifinanziamento del Fondo per l’innovazione in agricoltura

Il “Fondo per l’innovazione in agricoltura” di cui all’art. 1, commi da 428 a 431, Legge n. 197/2022, finanzia investimenti volti a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura, attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti.

Con D.M. 9 agosto 2023, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha definito criteri e modalità di attuazione del fondo.

Il decreto prevede, in particolare, la concessione di un contributo a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese (PMI), singole o associate, ivi comprese le loro cooperative e associazioni, che:

- risultano iscritte al Registro delle Imprese con la qualifica di “impresa agricola” o di “impresa agromeccanica”;
- risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
- hanno sede operativa nel territorio dello Stato;
- non risultano imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18, Regolamento GBER;
- effettuano investimenti in innovazione tecnologica di importo non inferiore a 70.000 euro e non superiore a 500.000 euro (per il settore della pesca il limite minimo degli investimenti è stabilito in 10.000 euro);

- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Sono ammissibili alle agevolazioni i costi per l'acquisto di:

- macchine, strumenti e attrezzature per l'agricoltura;
- macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia;
- macchine per la zootecnia;
- nonché investimenti per la pesca e l'acquacoltura i cui costi rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2022/2473 e siano collegati a taluni specifici interventi.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che con un comunicato stampa pubblicato lo scorso 2 settembre 2025 sul proprio sito istituzionale, ISMEA ha annunciato che con il comma 2 dell'art. 15, D.L. n. 95/2025, è stata incrementata di 47 milioni di euro la dotazione del "Fondo per l'innovazione in agricoltura", consentendo così lo scorrimento nella graduatoria del bando 2024 che si andrà formando con il progresso delle relative istruttorie.

Peraltro, in considerazione della somma di 175 milioni di euro già stanziata, le risorse totali complessivamente destinate alla misura consistono in 222 milioni di euro, oltre agli eventuali importi residui che emergeranno a seguito della chiusura definitiva del bando 2023.

POLIZZE ASSICURATIVE AGRICOLE E ZOOTECHNICHE: PROROGA TERMINI PAI E SGR AL 30 SETTEMBRE 2025

Con il DM 1° agosto 2025 il MASAF ha riaperto i termini per l'informatizzazione delle polizze assicurative agevolate sulle produzioni vegetali (PGR 2024, art. 8), fissando al 30 settembre 2025 la nuova scadenza. La proroga si aggiunge a quella del DM 9 maggio 2025, che aveva stabilito il termine al 31 luglio. Parallelamente, con due decreti del 31 luglio 2025, riferiti alle produzioni zootecniche e alle polizze per strutture aziendali e smaltimento carcasce, è stato differito lo stesso termine al 30 settembre 2025 per la presentazione dei PAI e l'informatizzazione delle polizze, a causa delle difficoltà tecniche riscontrate dai CAA per l'allineamento con la Banca Dati Nazionale Zootecnica.

Con il Decreto Ministeriale del 1° agosto 2025, il MASAF riapre i termini per la trasmissione al sistema SGR in ambito SIAN delle polizze assicurative. Come noto, nell'ambito della convenzione sottoscritta tra l'autorità di gestione nazionale del Piano Strategico Pac (PSP) e AGEA, sono state delegate a quest'ultima le attività afferenti all'intervento SRF.01, volto a garantire un sostegno sui premi delle polizze assicurative per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi meteorologici e contro i rischi sanitari, fitosanitari, da infestazioni parassitarie.

Con il DM 9 maggio 2025, n. 203878, il termine per la trasmissione al Sistema di Gestione del Rischio (SGR), integrato nella piattaforma SIAN, era stato fissato per il 31 luglio 2025.

A seguito delle difficoltà evidenziate da AGEA per l'informatizzazione delle polizze relative a colture individuali per il 2024, il MASAF, con il DM 1° agosto 2025, pubblicato sulla G.U. n.210 del 10 settembre 2025, ha concesso la riapertura dei termini per l'informatizzazione delle polizze assicurative agevolate per le produzioni vegetali di cui all'art. 8 del PGR 2024 (Decreto Ministeriale n. 138401/2024 – MASAF). Tali polizze dovranno essere trasmesse al sistema SGR entro il 30 settembre 2025.

BANDI E OPPORTUNITÀ PER AZIENDE

- **Contributi Imprese settore Apistico e Olivicolo** – Camera commercio Brescia: contributo a fondo perduto dell'50% delle spese per investimenti specifici del settore - Termine invio domande 31/10/2025
- **AGEA Contributo a copertura degli interessi passivi sui finanziamenti bancari** – Contributo del 50% degli interessi per l'anno 2025 su finanziamenti aperti dal 01/01/2025 per aziende in possesso di polizza assicurativa specifica.
- **TRANSIZIONE 5.0:** credito d'imposta per investimenti dotati di tecnologia 4.0 e che garantiscano un risparmio energetico, applicabile anche sulla sostituzione di trattori agricoli.
- **Bando Aria:** contributo a fondo perduto per investimenti volta alla riduzione delle emissioni - Termine invio domande 18/12/2025.

Comisag Scarl
Il Direttore
Monica Facchetti

| |
|--|
| REDATTO DA: |
| Dott.ssa Monica Facchetti - Direttore |
| Dott. Andrea Leali – Responsabile Area tecnica |
| Tutorial a cura di Nicoletta Ferri |